



Città di Selvazzano Dentro
- Provincia di Padova -

REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Testo modificato con DCC n. 8 del 31.01.2013
Testo modificato con DCC n. 23 del 01.03.2013
Testo modificato con DCC n. 60 del 21.12.2020
Testo coordinato in vigore dal 05.02.2021



SOMMARIO

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO.....	4
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 (Finalità e interpretazione).....	4
Art. 2 (Durata in carica del Consiglio).....	4
Art. 3 (La sede delle adunanze).....	5
Capo II PRIMA ADUNANZA	5
Art. 4 (Consiglieri comunali).....	5
Art. 5 (Prima adunanza).....	5
Art. 6 (Presidente delle adunanze).....	6
Art. 7 (Compiti e poteri del Presidente)	6
Capo III I GRUPPI CONSILIARI	6
Art. 8 (Costituzione)	6
Art. 9 (Conferenza dei Capi gruppo)	7
Capo IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.....	8
Art. 10 (Costituzione e composizione).....	8
Art. 11 (Presidenza e convocazione delle Commissioni).....	8
Art. 12 (Funzionamento delle Commissioni).....	9
Art. 13 (Funzioni delle Commissioni).....	9
Art. 14 (Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori)	10
Art. 15 (Norma finale e transitoria).....	10
Capo V COMMISSIONI SPECIALI	10
Art. 16 (Commissioni d'inchiesta).....	10
Art. 17 (Commissioni di studio).....	11
Capo VI I CONSIGLIERI SCRUTATORI	12
Art. 18 (Designazione e funzioni)	12
PARTE II I CONSIGLIERI COMUNALI	12
Capo I NORME GENERALI.....	12
Art. 19 (Riserva di legge).....	12
Capo II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO.....	12
Art. 20 (Entrata in carica — Convalida).....	12
Art. 21 (Dimissioni).....	13
Art. 22 (Cessazione dalla carica per nomina ad assessore).....	13
Art. 23 (Decadenza e rimozione dalla carica).....	13
Art. 24 (Sospensione dalle funzioni).....	14
Capo III DIRITTI	14
Art. 25 (Diritto di iniziativa)	14
Art. 26 (Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni)	15
Art. 27 (Richiesta di convocazione del Consiglio).....	16
Art. 28 (Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi)	16
Art. 29 (Diritto al rilascio di copie di atti e documenti).....	17
Art. 30 (Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità).....	18
Capo IV ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO	18
Art. 31 (Diritto di esercizio del mandato elettivo)	18
Art. 32 (Partecipazione alle adunanze)	19
Art. 33 (Astensione obbligatoria)	19
Art. 34 (Responsabilità personale - Esonero)	19
Capo V NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI.....	20
Art. 35 (Nomine e designazioni di Consiglieri comunali).....	20
Art. 36 (Funzioni rappresentative).....	20
Parte III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	20
Capo I CONVOCAZIONE	20
Art. 37 (Competenza).....	20
Art. 38 (Avviso di convocazione)	21
Art. 39 (Ordine del giorno)	22
Art. 40 (Avviso di convocazione - Consegna - Modalità)	22
Art. 41 (Avviso di convocazione - Consegna - Termini).....	23
Art. 42 (Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione).....	23
Capo II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE	24
Art. 43 (Deposito degli atti).....	24

Art. 44 (Adunanze di prima convocazione)	24
Art. 45 (Adunanze di seconda convocazione).....	25
Art. 46 (Partecipazione dell'Assessore non Consigliere).....	26
Capo III PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE	26
Art. 47 (Adunanze).....	26
Art. 48 (Adunanze "aperte").....	27
Capo IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE.....	27
Art. 49 (Comportamento dei Consiglieri).....	27
Art. 50 (Ordine della discussione).....	28
Art. 51 (Comportamento del pubblico)	28
Art. 52 (Ammissione di funzionari e consulenti in aula)	29
Capo V ORDINE DEI LAVORI	29
Art. 53 (Comunicazioni).....	29
Art. 54 (Interrogazioni)	29
Art. 55 (Interrogazioni urgenti)	30
Art. 56 (Ordine di trattazione degli argomenti).....	31
Art. 57 (Discussione - Norme generali).....	31
Art. 58 (Questione pregiudiziale e sospensiva)	32
Art. 59 (Fatto personale)	32
Art. 60 (Termine dell'adunanza)	33
Capo VI PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE IL VERBALE	33
Art. 61 (La partecipazione del Segretario all'adunanza).....	33
Art. 62 (Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma)	33
Art. 63 (Registrazione e videoripresa delle sedute).....	34
PARTE IV ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI	35
CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO.....	35
Capo I FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO	35
Art. 64 (Criteri e modalità).....	35
Capo II FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.....	36
Art. 65 (Criteri e modalità).....	36
PARTE V LE DELIBERAZIONI	36
Capo I COMPETENZA DEL CONSIGLIO	36
Art. 66 (La competenza esclusiva)	36
Art. 67 (Conflitti di attribuzione)	37
Capo II LE DELIBERAZIONI.....	37
Art. 68 (Forma e contenuti).....	37
Art. 69 (Approvazione - Revoca - Modifica).....	38
Capo III LE VOTAZIONI	38
Art. 70 (Modalità generali).....	38
Art. 71 (Votazioni in forma palese).....	39
Art. 72 (Votazione per appello nominale)	40
Art. 73 (Votazioni segrete)	40
Art. 74 (Esito delle votazioni).....	41
Art. 75 (Deliberazioni immediatamente eseguibili)	41
PARTE VI ELEZIONI - NOMINE – DESIGNAZIONI REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	43
Capo I NOMINA - DESIGNAZIONE - REVOCA DEI RAPPRESENTANTI	43
Art. 76 (Competenza del Consiglio)	43
Art. 77 (Nomine e designazioni di Consiglieri comunali)	43
PARTE VII DISPOSIZIONI FINALI	43
Art. 78 (Entrata in vigore).....	43
Art. 79 (Diffusione)	43

PARTE I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità e interpretazione)

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto.
3. Il Segretario comunale istruisce la pratica con il suo parere, la trasmette al Presidente per l'esame da parte della Conferenza dei capi gruppo.
4. Qualora nella Conferenza dei capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei quattro quinti dei Consiglieri dai Capi gruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, durante le adunanze, sull'interpretazione delle norme del presente regolamento da applicare nella trattazione degli argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono decise, senza formalità, dal Presidente. Nel caso comunque di decisioni non semplici, o comunque ritenute tali dal Presidente o da un quarto dei Consiglieri, il Presidente sospende la seduta e riunisce i Capi Gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, affinché si pronuncino sulla questione. In caso anche di una sola opinione dissenziente, il Presidente, ove ritenga di non far pronunciare il Consiglio comunale nella stessa seduta, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza e consegna gli atti al Segretario comunale affinché si proceda con le modalità indicate al secondo comma.
6. L'interpretazione della norma così definita non può essere disattesa salvo eccezioni diversamente fondate.
7. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni non disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente udito, qualora lo ritenga necessario, il Segretario comunale e la conferenza dei Capi Gruppo.

Art. 2
(Durata in carica del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 3
(La sede delle adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Parte della sala, arredata adeguatamente, è destinata ai consiglieri, agli assessori ed al Segretario comunale. Un apposito spazio destinato agli addetti alla Segreteria. La rimanente parte della sala è destinata al pubblico che deve sempre vedersi assicurata la possibilità di seguire, senza poter comunque intervenire, i lavori del Consiglio.
3. Ove possibile, uno spazio apposito sarà assegnato ai rappresentanti degli organi di informazione.
4. Su proposta del Sindaco, o del Presidente del Consiglio, la Conferenza dei Capi gruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o per ragioni di carattere sociale tali da far ritenere opportuna in quel luogo la riunione del Consiglio.
5. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
6. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato e la bandiera Europea. All'interno della sede, invece, sarà esposto il Gonfalone e la bandiera Europea.

Capo II
PRIMA ADUNANZA

Art. 4
(Consiglieri comunali)

1. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità senza vincolo di mandato. Essi entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena è stata adottata, da parte del Consiglio, la relativa deliberazione.

Art. 5
(Prima adunanza)

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco neo eletto entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. L'avviso per la convocazione, da recapitare a casa dei consiglieri per posta o a mezzo del messo comunale, è sottoscritto dal Sindaco e deve contenere la data, luogo ed ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
3. La data della riunione deve essere fissata entro il decimo giorno dalla data dell'avviso di convocazione in modo che la riunione si tenga entro 20 gg. dalla proclamazione.
4. L'ordine del giorno dei lavori, anche in caso di mancata, errata o diversa indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, sarà il seguente:
 - convalida degli eletti;
 - elezione del Presidente e del vice Presidente del Consiglio;

- comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
 - discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.
5. Fino alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale, la seduta è presieduta dal Consigliere anziano.
 6. Qualora in sede di convalida degli eletti si dovesse accertare, a carico di taluno dei consiglieri, l'esistenza di una delle cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, il Consiglio comunale non può procedere oltre nell'esame e trattazione dell'ordine del giorno se prima non provvede alla surrogazione dei consiglieri dichiarati decaduti.

Art. 6
(Presidente delle adunanze)

1. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto dal Consiglio a scrutinio palese e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Il Consiglio comunale provvede inoltre, con la stessa maggioranza e modalità, alla elezione di un vice Presidente che assumerà le funzioni vicarie in caso di assenza od impedimento del Presidente.

Art. 7
(Compiti e poteri del Presidente)

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, proclama il risultato, previo controllo da parte degli scrutatori.
3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto e del Regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta e gli uffici comunali, i comitati di partecipazione, il Collegio dei revisori dei Conti, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

Capo III
I GRUPPI CONSILIARI

Art. 8
(Costituzione)

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la

rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario del Comune il nome del Capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capo gruppo.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora due o più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo, dandone comunicazione per iscritto al Presidente.
6. Ai Capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui all'art. 125 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

Art. 9

(Conferenza dei Capi gruppo)

1. La Conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei Capi gruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente. Ai fini delle indennità si applicano le norme e gli orientamenti giurisprudenziali vigenti.
2. Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La Conferenza dei Capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.
4. La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente. Alla riunione partecipa il Sindaco o un assessore da lui delegato. Il Sindaco può sempre farsi assistere dal Segretario Generale e/o da un Capo Settore. Tale possibilità vale anche per l'assessore delegato. La verbalizzazione delle riunioni è assicurata dal personale incaricato dal Sindaco.
5. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre Capi gruppo o dal Sindaco.
6. La riunione della Conferenza dei Capi gruppo è valida quando dai partecipanti sono rappresentati almeno due terzi dei Consiglieri in carica.
7. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio o di altro gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Capo IV
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 10
(Costituzione e composizione)

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, costituisce nel suo seno, con proprio provvedimento che ne determina il numero, apposite Commissioni consultive permanenti con il compito di approfondire specifiche tematiche di competenza consiliare, formulare proposte in merito ad esse o esprimere pareri.
2. Le Commissioni permanenti sono costituite da un numero dispari di Consiglieri che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese, nella prima adunanza successiva a quella di convalida degli eletti, dando atto che le pari opportunità di cui all'art. 10 *bis* dello Statuto sono garantite al momento di presentazione delle liste.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

Art. 11
(Presidenza e convocazione delle Commissioni)

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori Comunali non possono presiedere le Commissioni permanenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che dovrà tenersi entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del Consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio Comunale, alla Giunta, ai Comitati di partecipazione ed al Collegio dei Revisori dei conti.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta e motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da uno dei consiglieri che compongono la Commissione. La riunione è tenuta entro quindici giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

Art. 12

(Funzionamento delle Commissioni)

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente almeno la metà più uno dei componenti.
2. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.
3. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale 36 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.
4. Ciascun componente della Commissione, in caso di carenza o assenza d'istruttoria degli argomenti in discussione, può proporre al Presidente l'aggiornamento dei lavori della Commissione a data successiva.

Art. 13

(Funzioni delle Commissioni)

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione.
3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente del Consiglio e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente del Consiglio può riferire all'adunanza consiliare il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.
4. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le eventuali proposte di deliberazioni vengono rimesse al Sindaco il quale le trasmette alla Giunta per conoscenza ed al Segretario comunale per l'istruttoria prevista dagli artt. 49, 97 e 151 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. Quando l'istruttoria si conclude con i pareri favorevoli previsti dal citato art. 49, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se i pareri sono tutti od in parte contrari, la proposta è restituita alla Commissione che può riproporla

soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi. In ogni caso dovrà essere assicurata la copertura finanziaria.

Art. 14

(Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori)

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dal Sindaco.
2. Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente e quindi depositato con gli atti dell'adunanza.
3. In caso di indisponibilità di dipendenti comunali, svolgerà le funzioni di segretario un componente designato dal Presidente.

Art. 15

(Norma finale e transitoria)

1. Sino alla data di rinnovo degli organi dell'Amministrazione Comunale rimane confermata l'attuale composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Capo V

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 16

(Commissioni d'inchiesta)

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, su richiesta dei due quinti dei consiglieri assegnati, può costituire, nel suo interno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione, da adottare a maggioranza assoluta, definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato a maggioranza dei Consiglieri assegnati a votazione palese, viene designato il Presidente della Commissione.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Sindaco mette a disposizione della Commissione gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico

ricevuto, la Commissione può disporre l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. Le riunioni delle Commissioni avranno luogo durante l'orario lavorativo dei dipendenti comunali, in modo da consentire ad un dipendente del Comune di curare la redazione dei verbali.
6. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un dipendente comunale designato dal Sindaco.
7. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
8. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
9. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario comunale per la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 17

(Commissioni di studio)

1. Il Consiglio Comunale può conferire ad una delle Commissioni di cui all'art. 12 l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.
2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Capo VI
I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 18
(Designazione e funzioni)

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente, deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

PARTE II
I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I
NORME GENERALI

Art. 19
(Riserva di legge)

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza per gli stessi, costituiscono materia regolata esclusivamente per legge.

Capo II
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 20
(Entrata in carica — Convalida)

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su

qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste nel Capo II del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Art. 21

(Dimissioni)

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, redatte necessariamente per iscritto, senza particolari formalità devono essere presentate personalmente al protocollo dell'Ente o tramite persona delegata ai sensi dell'art. 38, comma 8, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e indirizzate al Sindaco il quale le trasmette al Presidente del Consiglio il quale le comunica al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva alla data delle dimissioni.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surrogazione ai sensi del comma terzo del precedente art. 20, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 22

(Cessazione dalla carica per nomina ad assessore)

1. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale.
2. I consiglieri nominati a far parte della Giunta cessano dalla carica all'atto dell'accettazione della nomina. Al loro posto, in consiglio comunale, subentrano i primi dei non eletti nella stessa lista di appartenenza degli assessori. Trova applicazione quanto disposto nell'ultima parte del terzo comma del precedente art. 20.

Art. 23

(Decadenza e rimozione dalla carica)

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza e la persistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti nel Capo II del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi dell'art. 9 bis del T.U. 16.5.1960, n. 570.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi una delle condizioni previste, nel Capo II del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la relativa procedura. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I Consiglieri Comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico

o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13.9.1982, n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. I Consiglieri Comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 19.3.1990, n. 55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, ne informa il Presidente del Consiglio che convoca il Consiglio comunale per le conseguenti determinazioni.
6. La decadenza dalla carica si applica anche al consigliere comunale che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive. Il Presidente del Consiglio, verificatasi la terza ingiustificata assenza consecutiva assegna al consigliere un termine di dieci giorni per giustificare il suo comportamento, invitandolo a rimuovere i motivi dell'assenza. In difetto di giustificazione, il Presidente sottopone al Consiglio la proposta di decadenza. Fino al momento della votazione che accoglie la proposta di decadenza, è in facoltà dell'interessato interrompere la procedura presentando giustificazioni al riguardo. E' fatto divieto al Consiglio di sindacare le motivazioni addotte.
7. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.U. 16.5.1960, n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 24

(Sospensione dalle funzioni)

1. I Consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo e secondo comma dell'art. 40 della Legge 8.6.1990, n. 142 o quelli di cui al primo comma dell'art. 15 della Legge 19.3.1990, n. 55.
2. Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, ne informa il Presidente del Consiglio Comunale che convoca il Consiglio che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in Enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

Capo III DIRITTI

Art. 25

(Diritto di iniziativa)

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto o da sottoporre a deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno

del Consiglio.

2. Ogni Consigliere ha facoltà di presentare proposte di deliberazioni nelle materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, è trasmessa al Sindaco e al Segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 49 e 151 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento; quindi la proposta, completata dall'istruttoria, viene dal Sindaco trasmessa alla Commissione Permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco trasmette la proposta al Presidente del Consiglio che la iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, sempre per iscritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 26

(Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni)

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco, dandone notizia al Presidente del Consiglio, interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. Le interrogazioni sono presentate entro il terzo giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del Consiglio. Sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.
3. Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni o mozioni per la stessa seduta.
4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

5. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà lettura al Consiglio. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro 10 giorni da quello di presentazione.
6. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.
7. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali il Comune partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 27

(Richiesta di convocazione del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, richiesta che viene registrata al protocollo generale dell'ente e immediatamente consegnata, a cura e sotto la responsabilità del Segretario comunale, al Presidente del Consiglio.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti devono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dall'art. 25 del presente regolamento.
4. Il Presidente del Consiglio, in caso di richiesta da parte del Sindaco, è tenuto a convocare il Consiglio nei termini e per gli oggetti indicati dal Sindaco.
5. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo e quarto comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 36 della legge 8.6.1990, n. 142.

Art. 28

(Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi)

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 10 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, all'art. 24 della legge 7.8.1990, n.

241.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale ed ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato. Tale facoltà sarà sempre assicurata nei giorni precedenti le riunioni del Consiglio Comunale.
4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. Nei giorni che precedono il Consiglio comunale, per informazioni, chiarimenti e la visione di documenti attinenti delibere in approvazione, il Consigliere può accedere durante l'orario d'ufficio.

Art. 29

(Diritto al rilascio di copie di atti e documenti)

1. I Consiglieri comunali, con richiesta, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. La richiesta di copie è effettuata dal Consigliere interessato previa presentazione di apposito modulo debitamente sottoscritto al funzionario della Segreteria Generale incaricato del servizio. Sul modulo, andranno indicati, se conosciuti, gli estremi dell'atto di cui si richiede copia. Se detti estremi non siano conosciuti, ogni utile riferimento atto ad individuare il documento. Il Consigliere comunale è responsabile di ogni uso improprio di atti, documenti ed informazioni ricevuti.
3. Il rilascio delle copie avviene senza indugio secondo quanto previsto dal vigente regolamento deliberato con provvedimento consiliare n. 53 del 27.4.1987 e successivamente modificato con deliberazione di giunta comunale n. 419 del 17.7.1987, con deliberazione di consiglio comunale nr 54 del 30/9/2011 e con deliberazione di consiglio comunale nr 17 del 27/4/2012. In caso di ricerche e atti particolarmente complessi, alla presentazione della richiesta sarà precisato il maggior termine necessario per il rilascio.
4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, indicando i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26.10.1972, n.642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8.6.1962, n. 604 e successive modificazioni.

6. Per quanto non espressamente previsto si fa rimando al vigente regolamento comunale per la visione degli atti.

**Art. 30 (Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta
a controllo preventivo di legittimità)**

(Abrogato)

Capo IV
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

**Art. 31
(Diritto di esercizio del mandato elettivo)**

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Capo IV del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata, non spetta alcuna indennità.
3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate.
4. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio dall'art. 11 della legge n. 816/1985 e successive modificazioni.
5. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica previsto dall'art. 82, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti. L'indennità di presenza è dovuta agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle Commissioni comunali previste da leggi statali e regionali, di cui al precedente comma.
6. I Consiglieri comunali che risiedono fuori dal capoluogo del Comune - definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento - hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e delle altre Commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
7. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle

riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

Art. 32

(Partecipazione alle adunanze)

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza occorre darne giustificazione indicandone le ragioni per il tramite del Capo gruppo ai cui il consigliere appartiene.
3. Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.
4. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
5. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario comunale perché se ne dia atto nel verbale della riunione.

Art. 33

(Astensione obbligatoria)

1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratta di interesse proprio del Consigliere, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.
3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di interessi, come sopra definiti, del coniuge o del convivente.
4. In presenza di interessi diversi da quelli indicati dal comma primo, è fatto obbligo ai Consiglieri di renderli noti.

Art. 34

(Responsabilità personale - Esonero)

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 93 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Capo V
NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 35

(Nomine e designazioni di Consiglieri comunali)

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.
2. ~~Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 5 della legge 23.4.1981, n. 154.~~
ABROGATO
3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.
4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

Art. 36

(Funzioni rappresentative)

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.
3. La Delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capi gruppo.

Parte III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
CONVOCAZIONE

Art. 37

(Competenza)

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio, escluse le adunanze di cui al successivo terzo comma.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.
3. Per la prima adunanza del Consiglio comunale neo eletto trova applicazione quanto disposto

con il precedente art.5.

4. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.
5. In caso di dissenso tra il Sindaco ed il Presidente del Consiglio decide, senza formalità particolari, il Prefetto al quale gli atti devono essere inviati senza indugio da parte del Presidente del Consiglio.
6. Nel caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri, l'adunanza deve essere convocata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa per una data contenuta nei successivi 10 giorni.
7. In caso di divergenze tra il Presidente del Consiglio ed i consiglieri firmatari della richiesta, decide senza formalità, il Prefetto a cui gli atti vanno inviati a cura di chi ritenga di avervi interesse.

Art. 38

(Avviso di convocazione)

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza. Per l'approvazione del bilancio preventivo di quello consuntivo e per gli atti programmatori saranno utilizzate apposite sezioni di lavoro. La disciplina di dette sezioni di lavoro viene definita all'inizio dell'attività consiliare dal Presidente sentito i Capi gruppo consiliari.
4. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri.
6. Nel caso di richiesta del Sindaco la riunione deve tenersi nei tempi e con l'ordine del giorno indicati dal Sindaco, salvo motivato rifiuto da parte del Presidente del Consiglio.
7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce.
9. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
10. Nel caso si renda necessario l'intervento del Prefetto, le relative decisioni vengono comunicate ai consiglieri comunali a cura del Segretario Generale del Comune.

Art. 39
(Ordine del giorno)

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta, ai Consiglieri comunali.
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 25 e 26.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 47. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 40
(Avviso di convocazione - Consegna - Modalità)

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di messo comunale o trasmesso in via telematica su richiesta scritta dei Consiglieri a mezzo e-mail o Posta Elettronica Certificata. In casi particolari ed eccezionali l'avviso di convocazione potrà essere inviato mediante telegramma o telefax.
2. In caso di notifica a mezzo messo, lo stesso rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri. La dichiarazione di consegna dell'avviso e dell'ordine del giorno è conservata a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti; o provvedere alla scelta di comunicazione tramite e-mail o Posta Elettronica Certificata di cui al primo comma.
4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma o la comunicazione di un indirizzo e-mail o Posta Elettronica Certificata, l'avviso di convocazione viene spedito al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso

al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i relativi termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 41

(Avviso di convocazione - Consegna - Termini)

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi e interi prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ai sensi di legge.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. L'avviso può anche contenere la data della seconda convocazione per il caso che, per qualsivoglia motivo, la riunione non abbia luogo alla data indicata per la prima convocazione. La data della seconda convocazione deve essere successiva a quella di prima convocazione almeno di 24 ore. Andrà comunicata ai consiglieri con provvedimento autonomo soltanto nel caso non sia già stata indicata nell'avviso indicante la data di prima convocazione.
6. Per le sessioni ordinarie valgono i termini prefissati dal Presidente con le determinazioni di cui al precedente art. 40, terzo comma. In ogni caso, però, i termini per la convocazione delle sessioni ordinarie non potranno mai essere inferiori a quelli indicati al 1° comma del presente articolo.
7. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
9. Nel caso il Consiglio non esaurisca nella data indita la trattazione degli oggetti contenuti nell'ordine del giorno, i lavori verranno aggiornati a nuova data stabilita dal Presidente sentiti, senza formalità, i presidenti dei gruppi presenti in sala. Delle determinazioni del Presidente si darà notizia ai soli consiglieri assenti, almeno 24 ore prima la data fissata per l'aggiornamento dei lavori.

Art. 42

(Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione)

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune negli stessi termini indicati per la consegna ai consiglieri. Il Segretario comunale è responsabile che tale pubblicazione risulti ancora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli

aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:

- ai Presidenti degli organismi di decentramento e di partecipazione popolare;
 - ai Presidente dei Collegio dei Revisori dei conti;
 - agli organi d'informazione - stampa e radiotelevisione - che hanno sede od uffici di corrispondenza nel Comune.
4. Il Presidente del Consiglio con sua determinazione generale, sentiti il Sindaco e i Capi gruppo, può disporre ulteriori forme di pubblicità per i lavori del Consiglio.

Capo II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 43 (Deposito degli atti)

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno 48 ore prima della riunione a disposizione di tutti i Consiglieri.
2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
3. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Presidente del Consiglio, sentiti Sindaco, Capi gruppo e Segretario comunale.
4. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 corredata di tutti i documenti necessari per consentirsi l'esame.
5. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

Art. 44 (Adunanze di prima convocazione)

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale; ed il risultato è annotato a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il

quale quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, in caso ne ravvisi la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Se dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone, a sua discrezione la sospensione temporanea della seduta; cessata la sospensione viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 45

(Adunanze di seconda convocazione)

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.
4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:
 - la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 - lo statuto delle aziende speciali;
 - la partecipazione a società di capitali;
 - l'assunzione diretta di pubblici servizi;
 - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
 - i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
 - i programmi di opere pubbliche;
 - il conto consuntivo;
 - i regolamenti;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;
 - le piante organiche e le relative variazioni;
 - la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori dei conti.
5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti nell'avviso di convocazione. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma dell'art. 41.
6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la

seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente del Consiglio è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
8. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
9. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 41 del presente regolamento.
10. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 46

(Partecipazione dell'Assessore non Consigliere)

1. Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
2. La partecipazione degli assessori alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Capo III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 47

(Adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.
3. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati

fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

4. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
5. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Può anche stabilire che la riunione continui in seduta segreta. Può anche, su richiesta di almeno un consigliere, rimettere al Consiglio la decisione in merito al passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Stabilito di continuare in seduta segreta il Presidente dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
6. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, soltanto gli assessori ed il Segretario Generale.

Art. 48

(Adunanze "aperte")

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Sindaco, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.
5. Le adunanze aperte possono aver luogo anche senza la partecipazione del Segretario Generale. Verrà comunque redatto sommario verbale a cura di un consigliere appositamente incaricato per tale adempimento dal Presidente dell'Assemblea.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 49

(Comportamento dei Consiglieri)

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti della buona educazione, della saggia prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese in merito alle determinazioni da adottare secondo la proposta formalizzata, seduta stante, dal Presidente.

Art. 50

(Ordine della discussione)

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capi gruppo.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e rendendola solo al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione, può toccare anche argomenti connessi. Nel caso in cui il Consigliere non si attenga a quanto con il presente articolo disposto, il Presidente lo richiama all'ordine ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 51

(Comportamento del pubblico)

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, di striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani. A tal fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità indicate negli articoli precedenti per il completamento dei lavori.

Art. 52

(Ammissione di funzionari e consulenti in aula)

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più assessori o consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché riferiscano o diano informazioni su quanto si ritenga necessario.
2. Possono essere altresì invitati, per fornire illustrazioni e chiarimenti, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 53

(Comunicazioni)

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni. Consente, quindi, al Sindaco e agli assessori di riferire sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
2. Dopo l'intervento del Presidente, del Sindaco e/o degli assessori, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Le comunicazioni devono essere contenute in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 54

(Interrogazioni)

1. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni. Lo svolgimento delle

interrogazioni non può di norma occupare complessivamente più di 60 minuti per seduta. Se l'esame non è concluso, il Presidente rinvia le questioni ancora da trattare a seduta successiva.

2. Il Sindaco o l'Assessore competente sono tenuti a dare risposta all'interrogante durante la seduta. Possono farlo in modo sommario riservandosi una precisazione puntuale e per iscritto in seguito.
3. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
4. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, almeno 24 ore prima dell'adunanza, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, entro i tempi previsti all'art. 57, comma terzo, lett. a).
5. Alla risposta può replicare nei tempi previsti all'art. 57, comma terzo, lett. a), solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.
6. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
7. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
8. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono. Il tempo complessivo dedicato alle interrogazioni è di mezz'ora.

Art. 55 (Interrogazioni urgenti)

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la Presidenza. Il Sindaco o l'Assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta immediata all'interrogante; in caso contrario, sono tenuti a inviare risposta scritta all'interrogante entro i dieci giorni successivi all'adunanza.
2. Esaurite le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, nei termini indicati nell'ultima parte del comma primo del precedente articolo, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.
3. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.
4. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro 10 giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.
5. Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta

scritta.

6. Verrà istituito e tenuto aggiornato il quaderno delle interrogazioni e delle relative risposte. Detto quaderno sarà a disposizione dei consiglieri e dei cittadini interessati.

Art. 56

(Ordine di trattazione degli argomenti)

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora né il Sindaco, né alcuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non abbiano riflessi diretti o indiretti sul bilancio o sul patrimonio dell'Ente, né modificano norme di funzionamento dei servizi e attività del Comune non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono presentate in sede di comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti dal primo comma del precedente articolo. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.
4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quando essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
5. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 57

(Discussione - Norme generali)

1. I componenti del Consiglio che intendono parlare su una proposta iscritta all'ordine del giorno debbono farne preventiva richiesta al Presidente il quale dà la parola secondo l'ordine di richiesta.
2. I componenti del Consiglio parlano dal proprio posto rivolti al Presidente anche quando si tratta di rispondere ad argomenti svolti da altri.
Non sono ammesse discussioni o spiegazioni a dialogo tra i componenti del Consiglio comunale.
3. Gli interventi non possono eccedere di norma la seguente durata:
 - a) Interrogazioni ed interpellanze comprese quelle su un argomento già trattato da altro interrogante: cinque minuti per l'illustrazione, cinque per la risposta, due per la replica;
 - b) Interventi sull'ordine di trattazione degli argomenti: quattro minuti per l'intervento a favore e quattro minuti per l'intervento contrario;
 - c) Illustrazioni e replica del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri incaricati: dieci minuti per ciascun intervento;
 - d) Interventi sulle proposte di deliberazione: dieci minuti per ciascun intervento;
 - e) Questioni pregiudiziali e sospensive: cinque minuti per l'illustrazione e cinque per

- l'intervento contrario;
- f) Emendamenti: quattro minuti per l'illustrazione di ciascun emendamento, che verrà illustrato dopo che è stata presentata la proposta a cui si riferisce, e per ciascun intervento ove previsto;
 - g) Mozioni e ordini del giorno: dieci minuti per l'illustrazione, per la replica e per ciascun intervento;
 - h) Fatto personale: tre minuti per l'esposizione, tre per l'eventuale risposta;
 - i) Dichiarazioni di voto: quattro minuti.
4. I termini di tempo previsti nel comma precedente sono raddoppiati per le discussioni relative all'approvazione di programmi di opere pubbliche, bilancio, rendiconto, piano di assetto del territorio e relative varianti, progetti di grandi infrastrutture.
5. Nessun consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento. A nessuno è permesso di interrompere l'oratore tranne per richiamo al regolamento da parte del Presidente.

Art. 58

(Questione pregiudiziale e sospensiva)

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più assessori o consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 59

(Fatto personale)

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 60

(Termine dell'adunanza)

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita la Conferenza dei Capi gruppo.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione. Nel caso l'avviso di convocazione nulla disponga al riguardo, il Presidente aggiorna i lavori a data che fissa direttamente, disponendo per la notifica di tale data ai soli consiglieri a quel momento assenti. Nei caso il Presidente nulla disponga al momento dello scioglimento della seduta, il Consiglio verrà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti non esauriti nelle forme normali.

Capo VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE IL VERBALE

Art. 61

(La partecipazione del Segretario all'adunanza)

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità, quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.
2. Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

Art. 62

(Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma)

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.
2. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale.
3. Il verbale riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è

avvenuta a scrutinio segreto.

4. Contiene, nell'ordine, l'elenco dei consiglieri che sono intervenuti alla discussione.
5. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
6. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non devono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
7. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
8. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
9. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.

Art. 63

(Registrazione e videoripresa delle sedute)

1. La registrazione audio delle sedute di Consiglio comunale sarà disponibile sul sito dell'Ente per 30 giorni consecutivi. Sarà inoltre disponibile copia della registrazione per i Consiglieri entro il termine di 20 giorni dalla data della seduta.
2. Le sedute pubbliche del Consiglio comunale possono essere oggetto di ripresa audio-visiva a cura dell'Ente e diffusione in diretta, sempre a cura dell'Ente, tramite pagina web istituzionale, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.
3. A garanzia della diffusione di immagini pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità perseguita di una maggiore diffusione dell'informazione e comunicazione istituzionale, le riprese avranno ad oggetto, di norma, gli interventi dei componenti il Consiglio comunale, degli Assessori e dei soggetti ai quali il Presidente concede la facoltà di parola.
4. A tutti i soggetti presenti in aula e partecipanti alla seduta viene data informazione che la seduta è oggetto di ripresa audio-visiva con trasmissione in diretta via web.
5. Al pubblico presente in aula non è consentito effettuare riprese audio-video della seduta consiliare. E' fatta salva la ripresa audio-video della seduta da parte degli organi di stampa e televisivi nell'ambito della loro attività di informazione, previa idonea identificazione da parte del Presidente del Consiglio.

PARTE IV
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI
CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO

Capo I
FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 64
(Criteri e modalità)

1. Il Consiglio Comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
 - a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
 - b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi di opere pubbliche e piani di investimenti;
 - d) agli atti di pianificazione urbanistica del territorio ed a quelli di programmazione attuativa;
 - e) agli indirizzi formalmente rivolti alla Giunta, all'organizzazione generale dell'ente, alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, relativi a tutte le attività del Comune.
2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento od azione progettuale, i risultati che costituiscono gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.
3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività e l'operato dell'organizzazione.
4. Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.
5. Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti del Comune in Enti, aziende, organismi associativi e societari, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

Capo II
FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 65
(Criteri e modalità)

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.
2. Il Consiglio verifica, attraverso la prima relazione illustrativa annuale da parte della Giunta, l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e d'investimenti e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.
3. Dal momento in cui sarà attivato il sistema di controllo interno della gestione, l'ufficio competente inoltrerà al Sindaco, al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio per l'inoltro al Presidente della Commissione Consiliare competente ed al Collegio dei Revisori dei conti, tutti gli elementi di valutazione sullo stato della gestione corrente e sull'attuazione dei programmi d'investimento ed in particolare gli indicatori di breve, medio e lungo periodo, per la verifica ed il confronto dei risultati. La Giunta comunale, all'uopo interessata dal Sindaco, riferisce al Consiglio, con la relazione annuale di cui al secondo comma, le proprie valutazioni e rende noti i provvedimenti adottati.
4. Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente è esercitato dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti, di cui all'art. 77; e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.
5. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio comunale si avvale delle Commissioni consiliari permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le Commissioni esercitano le funzioni suddette con tutti i poteri spettanti al Consiglio comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata.

PARTE V
LE DELIBERAZIONI

Capo I
COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 66
(La competenza esclusiva)

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati

nel secondo comma dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per l'esercizio delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e allo sviluppo della comunità e alla determinazione degli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti dallo Statuto sia da altre disposizioni della precitata legge, sia da altre specifiche disposizioni di legge rimaste in vigore pur dopo l'emanazione del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 .
3. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esclusivamente per le variazioni di bilancio.
4. La Giunta comunale può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla Giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la Giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

Art. 67

(Conflitti di attribuzione)

1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta comunale, essi vengono sottoposti all'esame di una Commissione costituita dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario comunale. La decisione è adottata dalla Commissione con riferimento alle norme del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dello statuto e del presente regolamento. La decisione della Commissione è definitiva e viene dal Presidente del Consiglio comunicata al Consiglio comunale.
2. All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale la Commissione ha riconosciuto la competenza.

Capo II

LE DELIBERAZIONI

Art. 68

(Forma e contenuti)

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale, sotto il profilo della legittimità. I pareri devono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario comunale il quale cura che i pareri

siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.
5. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario comunale per quanto di sua competenza secondo l'art. 25 e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario.
6. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
7. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 139 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dall'art. 16 della Legge n. 241 del 07.08.1990 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 69

(Approvazione - Revoca - Modifica)

1. Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo III

LE VOTAZIONI

Art. 70

(Modalità generali)

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli

71 e 72.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate esclusivamente per decisione del Consiglio su proposta del Presidente, del Sindaco o di un quinto dei consiglieri nei casi in cui si ritenga di dover salvaguardare la riservatezza di persone o situazioni.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 71

(Votazioni in forma palese)

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano. Il Presidente, comunque, può stabilire, qualora ne ravvisi la necessità od anche l'opportunità, che l'espressione del voto avvenga per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori e del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, devono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 72

(Votazione per appello nominale)

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 73

(Votazioni segrete)

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede o di palline.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, identiche per colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio, oppure, nel caso non si tratti di nominativi, un "sì", per l'accoglimento della proposta o un "no" per il suo rifiuto.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Le votazioni con palline sono effettuate, di regola, quando viene proposto al Consiglio di pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti rispetto ai quali ed alla proposta per gli stessi formulata, deve essere espresso voto favorevole o contrario.
9. Nelle votazioni con palline il Presidente ricorda al Consiglio, prima di procedere, il colore di quelle con le quali si esprime voto favorevole e di quelle con le quali si manifesta il voto contrario.
10. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
11. Il numero delle schede e delle palline votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti dalla votazione.
12. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
13. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 74

(Esito delle votazioni)

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal votare, nel senso di non partecipare alla votazione, sia i consiglieri che esprimono voto di astensione, si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza. I Consiglieri che si astengono dal votare non vengono computati nel numero dei votanti. Diversamente, nel caso venga espresso un voto di astensione, i consiglieri così astenutisi vengono compresi nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 75

(Deliberazioni immediatamente eseguibili)

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale, su richiesta del Presidente o del Sindaco, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa in forma palese.
3. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi d'urgenza, ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

PARTE VI
ELEZIONI - NOMINE – DESIGNAZIONI
REVOCHE DI COMPETENZA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
NOMINA - DESIGNAZIONE - REVOCA DEI RAPPRESENTANTI

Art. 76
(Competenza del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale provvede alla definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina di rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente rinviate dalla legge.

Art. 77
(Nomine e designazioni di Consiglieri comunali)

1. Nei casi in cui è stabilito che degli organi di enti, società, associazioni, istituzioni, collegi e commissioni, esterni od interni all'ente, devono far parte Consiglieri comunali, questi sono sempre nominati o designati dal Consiglio, secondo le norme del presente regolamento.
2. Nel caso che il Consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione.

PARTE VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

Art. 79
(Diffusione)

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione delle elezioni.

4. Il Segretario Generale provvede all'invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare, al Collegio dei Revisori dei conti, agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi, dipendenti od ai quali il Comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio, attualmente in carica.
5. Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali.